

SPORT - 2021

LA RIFORMA DELLO SPORT 2021: D.LGS 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

01. NOZIONE

L'intera materia è articolata in sei distinti decreti legislativi; quello relativo alla governance di Coni e federazioni non è stato attuato e al suo posto è stato approvato un Decreto legge, Il DL del 29 gennaio 2021, n. 5, in discussione al Parlamento nel momento della stesura di queste righe.

Ricordando che, **per disposizione normativa, l'intera materia entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022** in questa scheda ci occupiamo del

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 rubricato: *Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.*

Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n. 68 del 19 marzo 2021 ed è strutturato, in unico titolo e 5 capi, nel modo seguente:

TITOLO	CAPO	RUBRICA	ARTICOLI
UNICO			
	I	Finalità e ambito di applicazione	1-3
	II	Procedimento amministrativo	4-7
	III	Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi	8
	IV	Norme tecniche di funzionalità sportiva	9-10
	V	Disposizioni finali	11-12bis

02. CAPO 1: Finalità e ambito di applicazione

ARTICOLI da 1 a 3

Il decreto detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

Il Capo fissa le disposizioni generali disponendo innanzi tutto cosa si intenda quando ci si riferisce alle singole definizioni, in questa sede si ritiene di evitare tale elencazione perché nella conoscenza comune, laddove necessario ci torneremo nel corso dell'esposizione.

L'articolo 3, in attuazione dei richiamati articoli e principi costituzionali, dispone la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento sportivo e governo del territorio, lasciando alle Regioni le competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione.

03. CAPO 2: Procedimento amministrativo

ARTICOLI da 4 a 7

Al fine di favorire ammodernamento e costruzione di impianti sportivi e la riqualificazione degli impianti non più adeguati viene fissato un iter semplificato, il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta un documenti di fattibilità, anche d'intesa con gli utilizzatori dell'impianto, un documento di fattibilità delle alternative di progetto corredato di un piano economico-finanziario individuando la soluzione con miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.

Il progetto può prevedere:

- nel rispetto delle regole vigenti, ai fini di un complessivo equilibrio la costruzione di immobili (ma non nuovi complessi di edilizia residenziale) con usi diversi complementari o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto sportivo nell'ambito delle aree contigue all'impianto;
- lo sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi delle aree di pertinenza dell'impianto.

Il progetto può anche prevedere costruzione e ricostruzione con volumetrie e sagome diverse, sempre nel rispetto della disciplina urbanistica dell'area.

Il documento di fattibilità, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario, può ipotizzare il riconoscimento di un prezzo, di garanzie, di misure di sostegno da parte del Comune o di altre amministrazioni con tutte le conseguenze su diritti di sfruttamento/concessione/proprietà dell'area.

Nel caso di impianti per una capienza superiore a 16.000 posti il documento può prevedere che entro 300 metri dal perimetro dell'area interessata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o società utilizzatrice dell'impianto, da 5 ore prima dell'inizio fino a 3 ore dopo la conclusione. Per impianti da 5.000 a 16.000 posti la distanza si riduce a 150 metri.

Concessioni già rilasciate devono comunque essere rispettate.

Il Comune o l'ente interessato promuove una conferenza di servizi e, ravvisata la fattibilità, dichiara, entro il termine di 60 giorni il pubblico interesse alla proposta, rispondendo in merito alla disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste.

L'articolo prosegue fissando l'iter molto articolato del progetto ormai partito, in questa sede si rimanda al contenuto dell'articolo.

L'articolo 5 fissa le regole per Associazioni e Società sportive senza fini di lucro le quali possono presentare all'ente locale su cui insiste l'impianto da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità che preveda tutte le iniziative con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.

Se l'ente riconosce l'interesse pubblico affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a 5 anni.

L'articolo 6 è rubricato **Usa degli impianti sportivi** e dispone che quelli in esercizio da parte degli enti locali territoriali siano aperti a tutti i cittadini e garantiti, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

Se l'ente pubblico non intende gestire direttamente la gestione è affidata in via preferenziale a SSD, ASD, EPS, DSA, FSN sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi dei soggetti affidatari disposto nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e della disciplina euro-unitaria vigente.

Palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Chi ha la gestione di un impianto sportivo pubblico può aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, gas o altro per la gestione dello stesso impianto.

Nel caso di gestione dell'impianto da parte di SSD, ASD, EPS, DSA, FSN alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale.

04. CAPO 3: Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

ARTICOLO 8

Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità delegata per lo Sport, entro 150 giorni dall'entrata in vigore di questo decreto deve essere emanato il **regolamento unico** delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

Il regolamento unico:

- a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale;
- b) definisce i criteri progettuali e gestionali riguardo a ubicazione, area di servizio, spazi riservati agli spettatori, sistemi di separazione. Vie di uscita, aree di sicurezza, strutture, finiture, arredi, dispositivi di controllo e in genere ogni altra necessità;
- c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto;
- d) dedica apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli;
- e) dedica specifiche previsioni alle manifestazioni occasionali;
- f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire sicurezza, accessibilità e fruibilità;
- g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);
- h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali;
- i) disciplina il procedimento e per la verifica di conformità dell'impianto e per il rilascio di idoneità statica.

Sarà un decreto del Ministro dell'Interno a provvedere al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e sicurezza antincendio.

05. CAPO 4: Norme tecniche di funzionalità sportiva

ARTICOLI da 9 a 10

La **Commissione unica per l'impiantistica sportiva**, operante presso il CONI, è l'organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore un apposito decreto riorganizzerà compiti e composizione di questa Commissione, prevedendo che operi a livello centrale per importi superiori a 2 milioni di euro e mediante articolazioni territoriali negli altri casi.

L'articolo 10 è dedicato agli Impianti sportivi siti in Provincia di Bolzano prevedendo che il parere di idoneità sia rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano.

06. CAPO 5: Disposizioni finali

ARTICOLI da 11 a 12-bis

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dall'entrata in vigore del decreto sono abrogati:

- a) il DL 2/1987, convertito dalla legge 65/1987;
- b) il DL 22/1988, convertito dalla legge 92/1988;
- c) i commi 24, 25, 26 dell'articolo 92 della legge 289/2002;
- d) i commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge 47/2013;
- e) i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del DL 185/2015 convertito dalla legge 9/2016;
- f) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter dell'articolo 62 del DL 50/2017, convertito dalla legge 96/2017.

Le disposizioni recate dal decreto si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2022**.

